



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
SERVIZIO FINANZIARIO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 del 15/12/2014



INDICE

Parte A - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1.A - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'attività di erogazione del Servizio Idrico Integrato da parte del Comune con riferimento ai rapporti con gli utenti.

I Diritti dell'Utente sono tutelati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2.A - DEFINIZIONI GENERALI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- **Carta del Servizio Idrico Integrato:** allegato del contratto di utenza, come parte integrante e sostanziale, stipulato tra il Comune e i singoli utenti, che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio. E' redatta in attuazione delle direttive impartite dal D.P.C.M. 27.1.1994 e dal D.P.C.M. 29.4.1999, recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato".
- **Servizio Idrico Integrato:** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
- **Utente:** è il consumatore allacciato alla rete, e comunque ogni altro soggetto che richiede al Comune l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio Idrico Integrato.
- **Contratto di utenza:** si intende il rapporto instaurato tra Utente e Comune per la somministrazione a prestazione continuativa del Servizio Idrico Integrato; in via normale il rapporto si instaura con la sottoscrizione del contratto di adesione, salvo i casi in cui vi sia l'utilizzo di fatto del servizio con regolarizzazione successiva ed efficace retroattiva.
- **Zona servita da servizio idrico e /o fognario:** è il territorio nel quale esiste una rete idrica pubblica per la distribuzione di acqua ad usi civili e / o una rete fognaria pubblica per usi civili.

Art. 3.A - SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune gestisce il Servizio Idrico Integrato nel territorio di Arzana, secondo contratti di fornitura di servizi, alle condizioni riportate nel presente Regolamento che disciplina:

- i rapporti con gli utenti;
- l'attività di erogazione del Servizio Idrico Integrato.

Art. 4.A - TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

L'uso dell'acqua destinata al consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico. Gli altri usi sono ammessi, quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non sia lesa la quantità e la qualità dell'acqua per il consumo umano.

Il Comune prevede l'adozione di misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi.

Il Comune eroga i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nei limiti delle disponibilità idriche e delle potenzialità e condizioni tecniche degli impianti.

Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Servizio Idrico Integrato, Acque potabili, Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e potranno essere modificati e/o sostituiti con deliberazione del Consiglio Comunale.



Parte B - REGOLAMENTO IDRICO

TITOLO I.B - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.B - DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- **Acque destinate al consumo umano:** le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici.
- **Fornitura idrica:** somministrazione, tramite l'intero complesso acquedottistico, di acqua destinata al consumo umano secondo gli standard previsti dal DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", riportate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
- **Impianto di distribuzione interno:** le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione interno e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è normalmente costituita dal contatore di consumi.
- **Rete di distribuzione esterna:** le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del punto di consegna, di esclusiva competenza del Comune.
- **Allacciamento:** opere necessarie alla fornitura dell'acqua all'utenza. Comprende, secondo quanto previsto nell'allegato A al Regolamento: l'opera di presa dalla condotta principale, la tubazione e i dispositivi idraulici necessari al collegamento fra l'opera di presa ed il sistema di misura, il contatore di consumi.
- **Punto di consegna:** delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno e le relative competenze. È posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica; di norma è rappresentato dal contatore di consumi (definito all'Art. B. 32).

Art. 2.B - TIPI DI FORNITURA

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da un contatore.

L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente.

Le forniture di acqua potabile possono essere concesse per usi civili, ai quali corrispondono differenti categorie contrattuali (allegato B) e connesse differenziazioni tariffarie.

Art. 3.B - FORNITURE COMUNALI PER USO DI PUBBLICI SERVIZI

Le forniture per uso pubblico riguardano l'erogazione di acqua ad impianti ed edifici destinati a soddisfare esigenze comunali di pubblico interesse quali:

1. edifici ed impianti comunali destinati a pubblici servizi o a finalità di interesse pubblico, gestiti direttamente dall'Ente locale;
2. fontanelle, bocche d'innaffiamento stradale, giardini pubblici ed idranti stradali.

In tali casi ai sensi dell'art. 1253 del cod. civ. essendo creditore e debitore la stessa persona, l'obbligazione si estingue senza necessità di contratto di somministrazione. Dovranno, comunque, essere dotati di apposito contatore per la lettura dei consumi.

Art. 4. B - DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA DESTINATA AD USO PUBBLICO

Salvo specifiche autorizzazioni, è fatto divieto di prelievo dell'acqua:

- dalle fontanelle pubbliche attraverso qualsiasi forma di collegamento, con lo scopo di convogliare l'acqua in altri siti;
- dalle bocche d'innaffiamento stradale e del verde pubblico;
- dagli idranti antincendio installati nelle strade.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa dandone comunicazione al Comune entro 24 h, affinché lo stesso possa provvedere a riapplicare i sigilli. Il Comune non assume nessuna responsabilità circa la funzionalità delle bocche antincendio.

In caso di violazione al presente articolo si applicheranno le sanzioni previste dal presente Regolamento (Allegato C).



TITOLO II.B - PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO

Art. 5.B - RICHIESTA DI FORNITURA IDRICA

La fornitura idrica è subordinata all'esistenza di un allaccio a norma o alla realizzazione di uno nuovo. Per ottenere un allacciamento alla rete idrica o una modifica di quello esistente, l'interessato - secondo le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato - dovrà:

- presentare regolare domanda al Comune;
- provvedere al pagamento dei costi di allaccio.

La domanda di allaccio comporta che il richiedente sia in possesso della necessaria documentazione amministrativa, rilasciata dalle Autorità competenti, relativa all'unità immobiliare da servire.

La domanda di allacciamento decade qualora il preventivo stilato non sia accettato dal richiedente entro il tempo massimo indicato nello stesso.

Il Comune potrà respingere la richiesta di attivazione del servizio, nel caso in cui fossero riscontrate difformità rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta o irregolarità nella realizzazione degli impianti interni, nonché degli impianti di smaltimento e/o di scarico.

Art. 6. B - FORNITURA NEL CASO DI UTENTE CON MOROSITA' PENDENTI

Fermo restando quanto stabilito nella Carta del Servizio Idrico Integrato in tema di morosità e nelle misure di razionalizzazione per il recupero del credito, il Comune, in vigenza di morosità, non può attivare nuovi contratti di fornitura in capo allo stesso soggetto.

Art. 7.B - PREVENTIVO DI ALLACCIO

A seguito della richiesta di allaccio alla rete, il Comune predisporrà un preventivo che sarà consegnato al richiedente.

Gli oneri di allaccio saranno determinati, in base alle tabelle riportate nell'allegato A).

Nel preventivo saranno indicati:

- la descrizione sommaria dei lavori da realizzare;
- i corrispettivi forfettari o a misura richiesti;
- gli adempimenti necessari da parte del richiedente;
- la documentazione che lo stesso dovrà integrare, per la successiva firma del contratto di fornitura.

I tempi previsti sono quelli riportati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Trascorso il periodo di validità (pari a mesi sei), il preventivo perderà efficacia e l'utente ancora interessato all'allaccio potrà richiedere l'aggiornamento del preventivo stesso.

Il Comune provvederà ad eseguire i lavori di allacciamento dopo il pagamento, da parte dell'utente, dei costi indicati nel preventivo. In casi particolari sono possibili delle forme di dilazione di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Generale delle Entrate.

Qualora l'esecuzione dei lavori sia differita, oltre il termine di validità del preventivo, per motivi non imputabili al Comune, lo stesso ha facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento del preventivo stesso.

TITOLO III.B - ASPETTI RELATIVI AL CONTRATTO DI UTENZA

Art. 8.B - AVVIO DELLA FORNITURA

La fornitura dell'acqua potabile è conseguente alla stipula di apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. Il contratto di fornitura sarà stipulato solamente dopo l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti per la realizzazione dell'allacciamento. Le spese di bollo e i relativi diritti inerenti al contratto sono a carico del richiedente.

Il Comune ha facoltà di rifiutare con atto motivato la domanda di fornitura o eventualmente subordinarla a determinate prescrizioni. . Le cause di rifiuto possono riguardare:

- l'assenza delle autorizzazione prescritte per legge, quale in primis la concessione edilizia;
- il mancato pagamento dei costi di allaccio così come da preventivo;
- il mancato pagamento di insoluti pendenti a carico del medesimo soggetto o di proprio familiare o convivente;



- la mancata regolarizzazione contrattuale con accollo del pagamento dei consumi dell'eventuale allaccio irregolare non censito con o senza contatore.

È fatto obbligo all'utente di comunicare al Comune ogni modificazione, successivamente intervenuta, riferita a qualsivoglia aspetto del contratto stipulato.

Laddove si abbia un uso dell'acqua destinato a diverse esigenze, l'utente deve provvedere a stipulare contratti distinti per ogni esigenza e categoria contrattuale, con la posa di contatori distinti; diversamente, il Comune procederà all'applicazione della tariffa superiore.

I contratti non ancora stipulati all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere sanati entro il termine di un anno dall'efficacia del corrente atto.

Art. 9.B - TITOLARITA'

Il contratto d'utenza è intestato di norma al legale utilizzatore; il titolo in base al quale è richiesto il servizio di fornitura di acqua potabile deve essere attestato, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva, al momento della presentazione della richiesta al Comune.

In caso di morosità pendente, il Comune potrà richiedere, al momento della richiesta del subentrante, di visionare l'atto di proprietà, il contratto di locazione o altro documento attestante la data di inizio del possesso dell'immobile per accertare eventuali competenze, da saldare preventivamente, in capo al soggetto richiedente la fornitura.

Art. 10.B - DURATA

Il Comune darà avvio alla fornitura dalla data del verbale di installazione del contatore.

I contratti per la fornitura dell'acqua si intendono a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti.

In casi particolari che dovranno, comunque, essere stati indicati esplicitamente sul contratto stesso, potranno essere disposte forniture con durata prefissata all'interno dell'anno solare e s'intenderanno risolti automaticamente alla scadenza del termine concordato.

Art. 11.B - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si risolve di diritto quando, nelle ipotesi previste dall'art. 19.B siano trascorsi 90 giorni dalla data di sospensione della fornitura, senza che siano cessate le cause che hanno dato luogo all'interruzione del servizio.

Il contratto, inoltre, è risolto per:

- inagibilità o inabitabilità dell'immobile dichiarata da parte dell'autorità competente;
- demolizione dell'immobile;
- revoca dell'autorizzazione allo scarico in fognatura.

Art. 12.B - FATTURAZIONE

Il Comune emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno.

Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall'Autorità d'Ambito.

E' cura dell'utente comunicare al Comune qualunque variazione relativa all'indirizzo dichiarato per il recapito della corrispondenza.

E' fatto obbligo all'utente di accertare le cause della mancata ricezione della fattura e richiedere un duplicato, al fine di evitare l'applicazione di mora ed interessi per ritardato pagamento.

I pagamenti devono essere eseguiti con versamento su conto corrente postale intestato al Comune o con ogni modalità alternativa che il Comune attiverà e di cui fornirà tempestiva informazione all'utenza servita. Il Comune in casi particolari può concedere modalità di pagamento rateizzato secondo le modalità di cui all'art. 26 del Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 13.B - RECESSO

L'utente che intenda recedere dal contratto di somministrazione dovrà presentare regolare richiesta di disdetta utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune, e riportando in esso:

- il numero d'utenza, matricola contatore e lettura finale;
- tutti i dati necessari per l'individuazione univoca dell'utenza stessa;
- l'indirizzo ove recapitare la fattura a saldo.

Il Comune, nei tempi stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato, provvederà:



- alla lettura degli ultimi consumi;
- alla rimozione del contatore e alla chiusura della presa ove necessario.

L'utente è tenuto al pagamento dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore; Il titolare dell'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di somministrazione quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile: la mancata comunicazione comporta l'assunzione in solido, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

Il Comune deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore da parte del personale incaricato. Nel caso in cui il recedente del contratto per qualsiasi ragione non consenta tale accesso, il Comune provvederà ad effettuare lo slaccio dell'utenza, con scavo in sedime stradale, intercettando la diramazione ed addebitando le relative spese all'utente in recesso.

Art. 14. B - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

Non è necessario stipulare un nuovo contratto, a condizione che non vi sia variazione di tipologia d'uso, in tutti i casi in cui la Legge ne consente la successione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il presente articolo disciplina le successioni ereditarie e le assegnazioni dell'abitazione coniugale in caso di separazione tra coniugi. Gli aventi titolo sono tenuti a comunicare per iscritto al Comune la variazione nominativa entro 3 mesi dal momento in cui si è verificata l'insorgenza del diritto e dovranno produrre idonea documentazione anche con autocertificazione ove consentito.

Nel caso in cui l'avente titolo non sia interessato alla prosecuzione del servizio, dovrà provvedere alla disdetta dell'utenza: è comunque responsabile di tutte le somme dovute al Comune per il servizio precedentemente erogato.

Art. 15.B – SUBENTRO

Si ha subentro, previa sottoscrizione del contratto, nei casi in cui la presa esistente debba essere utilizzata da nuovo fruitore. Nei casi in cui il nuovo utilizzatore abbia usufruito del servizio senza tempestiva regolarizzazione (60 gg.) della sua condizione di nuovo utente saranno applicate le sanzioni di cui all'Allegato C. e verrà formalizzata la sottoscrizione del contratto quale regolarizzazione della situazione di fatto e quindi con efficacia retroattiva. Il nuovo utente sarà tenuto all'adeguamento dell'impianto alle norme tecniche previste dal presente regolamento.

Art. 16.B - FALLIMENTO DELL'UTENTE

La fornitura all'utenza non domestica è sospesa nel momento in cui il Comune ha notizia certa del fallimento dell'utente.

Il Curatore può subentrare nel contratto in luogo del fallito con autorizzazione del Giudice Delegato, assumendone tutti gli obblighi relativi ovvero può risolvere formalmente il contratto medesimo.

Art. 17.B - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (MOROSITA' E ALTRI CASI)

Il Comune ha facoltà di procedere, alla sospensione della fornitura, nei seguenti casi:

- a) ritardato pagamento di quanto dovuto;
- b) manomissione di sigilli o compimento di qualunque altra operazione diretta a rendere irregolare il funzionamento del contatore;
- c) danneggiamento volontario di altre apparecchiature o impianti di proprietà del Comune;
- d) uso della somministrazione diverso da quello stabilito nel contratto di somministrazione;
- e) rivendita della risorsa idrica senza autorizzazione;
- f) rifiuto o impossibilità all'accesso degli incaricati del Comune per la lettura dei contatori e la verifica degli impianti;
- g) difformità degli impianti interni dalle prescrizioni contenute nel presente Regolamento;
- h) difformità dell'allaccio al presente Regolamento;
- i) decesso o separazione legale dell'utente o altra ipotesi di successione nel contratto, di cui il Comune sia venuto a conoscenza senza che sia pervenuta formale richiesta di successione nel contratto di cui all'articolo B.18;
- j) subentro di fatto non regolarizzato.



Nei casi di cui alle lettere a) d) f) g) h) i) j) il Comune notificherà all'utente a mezzo raccomandata A.R. preavviso di sospensione evidenziando che, perdurando l'inadempienza, dopo 30 gg si procederà alla sospensione della fornitura. Perdurando ulteriormente l'inadempienza, almeno 10 gg prima dell'effettiva sospensione della fornitura, il Comune notificherà all'utente a mezzo raccomandata A.R. il preavviso di distacco immediato.

Nei casi di cui alle lettere b), c), e) la sospensione sarà disposta 48 ore dopo il preavviso da inviare all'utente con raccomandata A.R.

Il Comune addebiterà all'utente le spese del preavviso, di sospensione e di eventuale riattivazione come indicato nell'Allegato A al presente Regolamento.

Art. 18.B - RITARDATI PAGAMENTI

In caso di ritardato pagamento oltre il termine indicato in fattura sono sempre dovuti gli interessi moratori.

Art. 19.B - RIATTIVAZIONE UTENZA PER CESSATA MOROSITA'

L'utente che volesse richiedere la riattivazione di un'utenza idrica a sé intestata, precedentemente cessata per morosità, ha l'obbligo primario:

- di estinguere il proprio debito con il Comune;
- di provvedere al pagamento delle spese;
- di sottoscrivere nuovo contratto, qualora sia intervenuto il distacco definitivo dell'utenza.

Art. 20.B - VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

Per tutte le utenze idriche riferibili contrattualmente al Comune, al momento dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e/o rimozione del contatore, il personale del Comune o dallo stesso incaricato, redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto, nel quale saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato ed eventuali dichiarazioni dell'utente. L'utente, o suo delegato, è tenuto in occasione dell'eventuale appuntamento concordato a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia. In caso di assenza dell'utente o suo rifiuto alla sottoscrizione, si procederà ugualmente alle operazioni suddette per le quali sarà redatto apposito verbale.

Art. 21.B - EROGAZIONI PROVVISORIE E CANTIERI

Per **erogazioni provvisorie** si intendono particolari forniture di acqua effettuate per periodi limitati inferiori all'anno, connessi ad attività occasionali (feste, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc.), soggetti alle tariffe di utenze "non domestiche in assenza di quantitativo contrattualmente impegnato".

Per le stesse valgono le modalità e le prescrizioni stabilite per le utenze continuative; l'utente sarà pertanto obbligato alla stipula di un apposito contratto, contenente le condizioni, le prescrizioni e la durata della fornitura.

Esse sono inoltre soggette al rispetto delle seguenti particolari prescrizioni:

- alla scadenza del contratto il Comune provvede alla immediata interruzione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga presentata tempestivamente entro 15 gg dalla scadenza del contratto;
- l'utente è tenuto al pagamento anticipato delle spese di intervento e di allaccio.
- nel caso in cui non sia possibile installare un contatore, il consumo presunto dovrà essere pagato anticipatamente, in base alle valutazioni effettuate dal Comune in relazione ai dati forniti dal richiedente.

In caso di allacci ad **uso cantiere**, il contratto avrà durata pari al termine indicato nella concessione edilizia e cesserà automaticamente allo spirare del termine, salvo che l'utente non ne chieda la proroga (entro 30 gg. dalla scadenza) per periodi non superiori a mesi 6.

E' responsabilità dell'utilizzatore del servizio comunicare al Comune, tempestivamente e per iscritto, la variazione d'uso (da cantiere a utenza domestica/non domestica). La variazione avrà efficacia esclusivamente dalla data della comunicazione e non dà luogo a ricalcoli e rimborsi per eventuali periodi precedenti.



Art. 22.B - PRELIEVI ABUSIVI

Tutti i prelievi effettuati dalla rete idrica e dagli impianti in uso al Comune, se non preventivamente autorizzati dallo stesso, sono da ritenersi abusivi.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti unicamente per gli utilizzi indicati nel contratto di fornitura. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio degli idranti antincendio stradali o quanto espressamente previsto dall'Art. B.4 del presente Regolamento, saranno assoggettati al pagamento della penalità previste (Allegato D).

In caso di prelievo abusivo d'acqua è fatta salva la facoltà del Comune di sospendere l'erogazione, senza obbligo di preavviso alcuno.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a termine di legge.

Art. 23.B - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune garantisce un'erogazione del servizio continua e non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del servizio o di diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore, a guasti agli impianti, perdite o indifferibili lavori di manutenzione. Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il Comune avrà la facoltà di interrompere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati sia a quelli pubblici. Il Comune si impegna ad informare gli utenti nei modi e con i tempi specificati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere a propria cura e spese all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Art. 24.B - RECLAMI

I reclami riguardanti i pagamenti devono essere formulati dall'utente in forma scritta entro la data di scadenza del pagamento della fattura oggetto di reclamo secondo le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Ogni altro tipo di comunicazione (es. al personale del Comune) rimane priva di qualsiasi valore probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate dall'Utente.

Il reclamo sospende il pagamento esclusivamente se l'importo indicato nella fattura contestata sia doppio rispetto a quello relativo alla media degli ultimi 3 anni, a parità di condizioni contrattuali.

Art. 25.B - ADDEBITI VARI

Tutti gli importi e le causali degli addebiti all'utente sono riportati negli allegati al presente Regolamento.

TITOLO IV.B - NORME TECNICHE

Art. 26.B - ALLACCIAMENTI

La realizzazione della diramazione stradale (allacciamento del fabbricato alla rete idrica distributrice) e la posa in opera del contatore con i relativi pezzi speciali è di esclusiva competenza del Comune, al quale spetta ogni decisione in merito al diametro della tubazione di derivazione dalla condotta principale sino al contatore (tubazione che non dovrà superare di norma i 15 metri), alla scelta dei materiali da impiegarsi, alla posizione del contatore ed alle modalità tecniche di esecuzione. Tutte le opere di prolungamento, potenziamento o diramazione della rete, compreso il contatore, necessarie per la derivazione dalle condotte e l'adduzione all'utenza, sino al limite della proprietà privata e per la sola parte relativa al suolo pubblico, rimangono di proprietà del demanio comunale anche se costruite a spese e con contributo degli utenti e restano in uso al Comune, che potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni, e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro, pena la sospensione del servizio di cui all'Art. 19.

Tutte le operazioni di manovra, verifica, manutenzione, dalla diramazione fino al punto di consegna sono di competenza esclusiva del Comune.

Nei tratti di diramazione stradale posti in proprietà privata (sino al contatore incluso, qualora questo si trovi installato all'interno della proprietà privata), tutte le opere di manutenzione, compresi scavi, rinterrati, ripristini di opere murarie e stradali, sono a cura ed a carico dell'utente secondo le prescrizioni fornite dal Comune. In questi casi, il Comune provvederà alla installazione di una valvola di sezionamento da porre al confine della proprietà privata con la pubblica via, al fine di interrompere la fornitura qualora l'utente non provveda alla esecuzione tempestiva di eventuali interventi di riparazione di sua competenza.

Art. 27.B - APPARECCHI DI MISURA

I contatori per la misurazione dei consumi idrici sono messi a disposizione ed installati direttamente dal Comune che ne resta proprietario; il loro tipo e calibro è stabilito dal Comune in relazione all'uso ed alle necessità dell'utente. I contatori devono essere posizionati all'esterno, in luogo idoneo. I contatori devono



essere collocati all'interno di cassette fornite dal Comune e posate in opera a cura e spese dell'utente, secondo le prescrizioni impartite dal Comune che ha la facoltà di:

- sostituire il contatore qualora lo ritenga opportuno, garantendo la presenza sul posto dell'utente ove possibile e in caso di assenza trasmettendogli la comunicazione di avvenuta sostituzione; qualora necessario;
- procedere allo spostamento del contatore, previo avviso all'utente, in casi di una migliore erogazione da altra condotta;
- di procedere al cambiamento dell'ubicazione del contatore, , qualora lo stesso risulti essere posizionato in luogo non idoneo per le verifiche, , per la sua conservazione e manutenzione.
- di procedere, in caso di inadempienza da parte dell'utente, secondo quanto previsto al TITOLO V.B

Tutti i contatori devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

Qualora l'utente richieda modifiche dell'impianto di distribuzione esterna, compresa tra la condotta stradale e il contatore e le stesse siano valutate attuabili dal Comune, la relativa spesa è a carico dell'utente e le modificazioni sono eseguite dal Comune previo pagamento del preventivo lavori correlato.

L'utente:

- è responsabile del contatore, della sua buona conservazione, dell'integrità dei relativi sigilli, di eventuali danni e/o guasti che possano avvenire per danneggiamento, dolo o incuria;
- deve comunicare tempestivamente per iscritto al Comune eventuali manomissioni ed anomalie.
- ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito, l'alloggiamento del contatore, assumendosi l'onere delle relative manutenzioni.

Nella cassetta ove è installato il contatore devono alloggiare esclusivamente gli impianti installati dal Comune e le opere di collegamento private necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese alla rimozione di tutti gli elementi estranei.

Art. 28.B - IMPIANTI INTERNI DI ACQUEDOTTO

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna è eseguito a cura e spese dell'utente e resta di sua esclusiva proprietà. Tali opere devono essere eseguite rispettando le norme della buona tecnica, la normativa vigente in materia e le seguenti prescrizioni tecniche generali:

- è vietato collegare direttamente le tubazioni dell'acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee;
- è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;
- qualora l'utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione fra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere qualunque commistione tra l'acqua fornita dal Comune e quella di diversa provenienza;
- nessuna tubazione dell'impianto può sottopassare od essere posta all'interno di fogne, pozzi di smaltimento, pozzi neri o simili;
- l'impianto idrico interno deve essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non può essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.

Art. 29.B - IMPIANTI DI POMPAGGIO E SERBATOI DI ACCUMULO

Gli impianti di autoclave devono essere provvisti di apposito serbatoio di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. È vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle condotte di derivazione. Gli impianti di autoclave devono essere messi in opera a regola d'arte, al fine di impedire ogni possibile ritorno dell'acqua nella rete idrica pubblica secondo le prescrizioni indicate dal Comune.

Nel caso di nuove costruzioni la presenza dei serbatoi di accumulo con i relativi impianti di sollevamento deve essere indicata negli elaborati progettuali a cui è riferita la concessione edilizia. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati devono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione mediante un serbatoio. In ogni caso il contatore deve essere posto a monte del serbatoio di accumulo. L'accertamento da parte del Comune di difformità di quanto sopra disposto costituisce causa di sospensione del servizio come previsto dall'art. 19.



TITOLO V.B - VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 30. B - LETTURE, VERIFICHE E GUASTI INTERNI

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alle letture ed alle verifiche dei contatori in qualsiasi momento.

Nel caso in cui l'impossibilità di lettura, sempre per fatto imputabile all'utente, si protragga per un anno, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione idrica, previo avviso (art. 19);

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di emettere fatture con consumi presunti con conguaglio una volta effettuata la lettura del contatore.

Nell'eventualità in cui siano stati manomessi i sigilli o sia stata effettuata qualsiasi altra operazione destinata a pregiudicare il funzionamento del contatore o si riscontri un suo mal funzionamento per problemi imputabili all'impianto idrico dell'utente, fermo restando la sospensione del servizio e l'eventuale risoluzione del contratto di cui all'art. 13, il Comune provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. È diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Il Comune evidenzierà in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E', in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Comune. Qualora l'utente rilevi lo stato di guasto del contatore o il suo palese imperfetto funzionamento, ha il diritto e l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune, in modo che questo possa provvedere alle necessarie riparazioni o sua sostituzione.

L'utente può richiedere, a sue spese, la verifica del corretto funzionamento del contatore all'Ufficio tecnico del Comune.

In caso di contatori guasti e/o illeggibili il Comune sostituirà il contatore e ricostruirà i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il Comune farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza mediante sistema presuntivo deliberato dalla Giunta Comunale. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore.

L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite.

Le spese per le riparazioni o l'eventuale sostituzione dell'apparecchio di misura e degli accessori sono a carico dell'utente.

Art. 31.B - RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA INFILTRAZIONI

I locali ubicati sotto la quota stradale devono essere resi stagni in modo adeguato anche attraverso vuoti sanitari, cavedii, impermeabilizzazioni etc, a protezione di eventuali perdite idriche e/ o fognarie e dotati di opportuni sistemi di evacuazione delle acque meteoriche nelle rampe di accesso a detti locali. Qualora gli apparecchi di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti inconvenienti causati dalla pressione esistente in fognatura. In particolare, nel caso in cui le acque di scarico non possano defluire per caduta naturale, esse devono essere riportate alla quota della rete fognaria pubblica mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione del collettore ricevente. Pertanto, in assenza di confacenti presupposti infrastrutturali, non è in alcun modo ammissibile la richiesta di risarcimento danni derivanti da infiltrazioni per conseguenza di perdite idriche e fognarie in sede stradale, salvo il caso di fatto doloso o colposo, addebitabile al Comune, che cagioni un danno ingiusto e salvo il caso di fabbricati esistenti realizzati nel rispetto del regolamento edilizio comunale

Art. 32.B - PRESCRIZIONI E CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di formulare - in sede di contratto - eventuali ulteriori prescrizioni tecniche che riterrà necessarie, prima che siano posti in esercizio gli impianti interni; ha il diritto di effettuare controlli sugli impianti per accertare la loro regolarità, in relazione al presente Regolamento e ai patti contrattuali, oltre che per accertare alterazioni o perdite nelle condutture ed agli apparecchi contatori. Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche ritenute necessarie per il ripristino delle condizioni contrattualmente previste; in caso di inadempienza è suo diritto, previa diffida scritta, sospendere l'erogazione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del presente regolamento,



al fine di consentire le verifiche e possa essere accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di indennizzo da parte dell'utente.



Parte C - REGOLAMENTO FOGNARIO

TITOLO I.C -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.C - PREMESSA

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio dei Comuni gestiti dal Comune, le condizioni di uso della pubblica fognatura, la raccolta ed il convogliamento delle acque e degli scarichi nella stessa. Per quanto in questa sede non espressamente previsto in materia di igiene pubblica ed ambientale, sono richiamate e fatte salve le vigenti norme nazionali e regionali, nonché le attribuzioni e competenze delle A.S.L. territoriali ai sensi della Legge 833/78, dal Decreto Legislativo 152/2006, loro modifiche ed integrazioni.

Art. 2.C - DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento per le definizioni si fa riferimento al DLgs 152/2006 e successive modificazioni e In particolare:

- **abitante equivalente:** l'A.E. così come definito all'Art. 74, c.1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
- **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o produzioni di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività, esercitate nello stabilimento;
- **acque reflue urbane:** il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;
- **acque di processo:** acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- **acque meteoriche:** acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie;
- **acque di prima pioggia:** acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante;
- **valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;
- **rete fognaria:** sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali e urbane fino al recapito finale;
- **scarico:** qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- **stabilimento:** tutta l'area sottoposta al controllo di un unico Comune, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8" alla parte III del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- **insediamento civile:** uno o più edifici o installazioni, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività di cui al successivo art. 3 punto 1.a) del presente Regolamento;
- **nuovo insediamento:** ogni insediamento civile, produttivo o di servizio autorizzato della costruzione e/o all'attività in data successiva all'approvazione del presente regolamento;
- **acque di raffreddamento non a contatto:** acque provenienti da ciclo produttivo aventi le medesime caratteristiche analitiche dell'acqua prelevata differenziandosi solo per la temperatura;
- **acque di raffreddamento a contatto:** acque provenienti da ciclo produttivo aventi temperatura e caratteristiche analitiche diverse dell'acqua prelevata.
- **fognatura esterna privata:** Il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie a servizio delle strade e dei piazzali privati.



Art. 3.C - CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

Gli scarichi nella pubblica fognatura, al fine della loro disciplina, sono distinti in tre classi:

1. scarichi domestici o assimilati;
2. scarichi provenienti da attività produttive;
3. scarichi di acque meteoriche.

Per gli scarichi domestici s'intendono gli scarichi provenienti da insediamenti residenziali, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari, che non comprendono laboratori chimici, fisici o biologici. Sono da considerarsi scarichi assimilati alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale, le acque reflue provenienti da imprese dedite alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura, e le altre categorie previste dall'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, E' assolutamente vietata l'immissione in fognatura dei reflui derivanti dalle deiezioni animali.

Per scarichi provenienti da attività produttiva, s'intendono le acque di scarico defluenti da cicli tecnologici connessi in qualsiasi modo alla produzione sia industriale che artigianale e da servizi che non siano riconducibili ad acque reflue domestiche o assimilate. In merito agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono verificarsi due condizioni di scarico:

- 1) nell'insediamento produttivo non esistono acque di scarico provenienti dal ciclo produttivo. Gli unici scarichi presenti sono di tipo domestico, e/o di acque di prima pioggia. In questo caso lo scarico sarà considerato di tipo domestico e/o di prima pioggia, se si tratta di scarichi distinti, oppure di tipo domestico se si tratta di scarico comune;
- 2) nello stabilimento industriale esistono scarichi provenienti dal processo tecnologico. Questi sono tenuti completamente separati da quelli di tipo domestico o da quelli di prima pioggia (reti fognarie interne completamente separate), e potranno essere allacciati alla pubblica fognatura con unico allacciamento solo a controllo ispettivo effettuato ovvero con distinti allacciamenti e in tale caso i due o tre tipi di scarico presenti saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni pertinenti.

Per gli scarichi di acque meteoriche s'intendono quelle acque che dilavano superfici coperte o pavimentate, e che sono raccolte e convogliate separatamente e sono annesse in fognatura pubblica secondo quanto stabilito dall'Art. 7.C

Art. 4.C - RETI FOGNARIE INTERNE

Per i nuovi insediamenti è fatto obbligo la realizzazione di reti fognarie interne separate rispettivamente per il convogliamento di:

- acque domestiche (da servizi igienici, cucine, ecc.);
- acque di processo;
- acque meteoriche.

Per gli insediamenti esistenti che non abbiano rete fognaria separate, si dispone:

- è facoltà dell'autorità competente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, fissare tempi di adeguamento per la realizzazione delle suddette reti, su indicazioni vincolanti da parte dal Comune.
- in mancanza di reti interne separate, il flusso delle acque reflue misto è da considerarsi a tutti gli effetti scarico di acque di processo e soggetti a tutte le prescrizioni conseguenti.

L'immissione in fognatura di acque reflue raccolte separatamente può avvenire in un solo punto purché questo sia preceduto da idoneo pozzetto in cui confluiscono distintamente le acque da ogni rete così da consentire l'idonea caratterizzazione.

Art. 5.C - OBBLIGO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA

Gli scarichi degli insediamenti civili, qualificati domestici o assimilabili a quelli domestici, ubicati in zone servite da pubblica fognatura, devono obbligatoriamente immettere le proprie acque reflue nella pubblica fognatura, purché osservino il presente Regolamento nonché le normative di legge in vigore.

Per gli scarichi degli insediamenti produttivi, l'autorizzazione all'allacciamento e l'autorizzazione allo scarico, è subordinata alla verifica, da parte del Comune, della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili.

Per gli insediamenti produttivi, sono obbligati, in zone servite da pubblica fognatura, a scaricare i propri reflui domestici, in pubblica fognatura, se non sono trattati da un impianto di depurazione autonomo. Le tombature ed i lavandini in dotazione ad autorimesse e corselli, devono obbligatoriamente immettersi



nella rete acque nere, è vietata la loro immissione direttamente in pozzi perdenti o nella rete delle acque bianche.

Art. 6.C - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

E' vietata l'immissione nelle pubbliche fognature di scarichi che non rispettino limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento.

La misurazione degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, nonché in fognature sul suolo e nel sottosuolo, s'intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori. L'ente autorizzante e il Comune sono autorizzati ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritengano necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

Il Comune può prescrivere, in sede di autorizzazione allo scarico o in fasi successive, che le acque reflue subiscano un trattamento particolare (impianto di pretrattamento) prima della loro confluenza nello scarico in pubblica fognatura. Per impianto di pretrattamento s'intende qualsiasi apparecchiatura o manufatto atto a ricondurre le acque di scarico entro i limiti di accettabilità dettati dal presente Regolamento.

Allo scopo di evitare l'eccessiva diluizione dei reflui e problemi idraulici alle condotte fognarie, è fatto divieto di incorporare corpi d'acqua superficiale (fossi irrigui ecc.), nella pubblica fognatura. È compito del proprietario delle reti attivarsi per la sistemazione e l'adeguamento della propria rete fognaria al fine di ottemperare a quanto sopra prescritto.

Art. 7.C - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Lo scarico in acque superficiali, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo può avvenire solo previa autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 8.C - SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

È vietato lo scarico di acque di raffreddamento nei collettori fognari comunali. Per tali acque occorre dare corso ad operazioni di ricircolo, ovvero trovare un recapito alternativo, secondo le prescrizioni del Comune. Per gli scarichi delle acque di raffreddamento degli insediamenti già esistenti, il Comune valuterà caso per caso la possibilità di immissione in pubblica fognatura, tenendo conto anche della portata di ciascuno scarico.

TITOLO II.C -AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 9.C - CRITERI GENERALI

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (Titolo IV Capo II D. Lgs. 152/2006).

Per gli scarichi derivanti da insediamenti civili il permesso per l'allacciamento alla fognatura, di cui all'ART C.16 costituisce anche autorizzazione allo scarico.

Gli scarichi di tipo produttivo, sono autorizzati previa acquisizione del parere tecnico rilasciato dal Comune stesso, cui compete l'istruttoria della pratica per il rilascio e stabilire le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico.

L'autorizzazione per gli scarichi di tipo produttivo è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione di un nuovo provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, qualora la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata.

Nei casi in cui la zona interessata non è servita da pubblica fognatura ma solo da collettore intercomunale, la domanda di autorizzazione deve essere trasmessa solo al Comune, che valuta di caso in caso, la possibilità di allaccio e scarico dei reflui diretta nel collettore. Tutti gli allacci diretti nel collettore avvengono in "camerette" esistenti adottando le prescrizioni riportate nell'Art. C.18.

Per i piani di lottizzazione civili trovano applicazione le norme riportate al titolo C.VI del presente regolamento

Art. 10.C - CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO

Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella fognatura pubblica, devono passare attraverso una cameretta di ispezione e di prelievo.

All'interno della suddetta cameretta, il Comune, può installare, a spese dell'utente, se trattasi di scarico di tipo produttivo, un sistema di misurazione a contatore ovvero un'ulteriore sistema di controllo della



portata scaricata in fognatura pubblica.

La cameretta deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni ampiamente sufficienti per consentire agevolmente al personale addetto il prelievo dei campioni d'acqua, comunque secondo le specifiche indicazioni del Comune.

La cameretta dovrà essere del tipo rappresentato negli elaborati standard forniti dal Comune.

Art. 11.C - SCARICHI TEMPORANEI DA CANTIERI

Al fine di evitare inquinamento del suolo il Comune, potrà autorizzare l'uso di una o più immissioni nella fognatura pubblica, ove esista, per lo scarico provvisorio di latrine per gli operai addetti alla costruzione.

Gli allacciamenti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo il fabbricato, e saranno eseguiti dal Comune a spese del privato, ovvero dal privato stesso, se espressamente autorizzato nel rispetto degli standard stabiliti dal Comune.

Art. 12.C - ULTERIORI DIVIETI DI SCARICO

E' vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possono avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e di depurazione pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee. In particolare nelle pubbliche fognature **non possono essere introdotte:**

- 1) sostanze infiammabili od esplosivi quali benzolo, olio combustibile, etc.;
- 2) sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
- 3) qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità tali (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) da danneggiare od interferire con i processi di depurazione naturale od artificiale dei liquami urbani o che, comunque possa costituire un pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o alla rete fognante;
- 4) sostanze radioattive;
- 5) scarichi di acque di raffreddamento e/o provenienti da linee produttive con temperatura superiore ai 35° C;
- 6) sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con il sistema di fognature. E' inoltre vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possono:
 - arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e di depurazione;
 - danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e di depurazione, nonché le connesse attrezzature;
 - costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e di depurazione delle acque e dei fanghi;

E' vietato altresì in ogni caso lo scarico in fognatura pubblica di rifiuti solidi di qualsiasi natura.

Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche se tritati, in fognatura, fatto salvo quanto previsto dal 2° e 3° comma dell'art. 110 del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, dietro formale autorizzazione del Comune. Il servizio sarà soggetto alle maggiorazioni tariffarie previste.

Eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali vietati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico saranno addebitati ai responsabili, fatto salvo in ogni caso la revoca dell'autorizzazione allo scarico, nonché tutti gli altri provvedimenti ed azioni in applicazione delle Leggi vigenti.

Art. 13.C - VARIAZIONI DELLO SCARICO

Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, come sancito dall'art. 124 comma 12, del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono la decadenza dall'autorizzazione allo scarico, oltre che all'eventuale risarcimento dei danni.

Quando si tratti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, nel caso di subentro nell'esercizio dell'attività produttiva, di cambio ragione sociale e/o di titolarità formale dell'autorizzazione, invariate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, è sufficiente una comunicazione formale di quanto sopra al Comune,

Art. 14.C - CESSAZIONE DELLO SCARICO

Qualora, per qualsiasi causa, uno scarico venga a cessare, il titolare dell'autorizzazione, con preavviso di almeno due mesi, dovrà comunicare detta cessazione al Comune, per gli insediamenti civili, e anche al



Comune, qualora si tratti di scarico proveniente da insediamenti produttivi.

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico.

Art. 15.C - INOSSERVANZA PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo TITOLO C.VIII - del presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Comune in caso di insediamenti produttivi, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale richiesta all'ente autorizzante della sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino elementi che possono incidere sulla corretta funzionalità delle reti fognanti dell'impianto di depurazione e ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla richiesta all'ente autorizzante della revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possano incidere sulla corretta funzionalità delle reti fognanti dell'impianto di depurazione e determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

La riattivazione degli scarichi può avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura e dietro presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

TITOLO III.C -ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 16.C - ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE

Di norma tutti i lavori relativi all'allacciamento sono eseguiti dal Comune o da suo incaricato. Le opere di canalizzazione sono in carico all'utente. Per gli impianti di canalizzazione esterna costruiti dall'utente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e da questo difformi, il Comune si riserva, in caso di irregolare funzionamento, di provvedere, previa comunicazione all'interessato, alla loro modifica per adeguarli alle prescrizioni tecniche previste dal regolamento e dalla normativa in materia ambientale.

Nessuno, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee, senza una preventiva autorizzazione dell'amministrazione competente.

Le opere di allacciamento ai collettori, compresi gli eventuali impianti di pretrattamento all'interno delle proprietà private, sono a completa ed integrale cura e spesa del proprietario dell'insediamento interessato.

Di norma l'allacciamento è eseguito direttamente dal Comune, con spese a carico del privato che deve versare al Comune l'importo preventivato per le opere di allacciamento, prima della loro esecuzione.

Sono a carico del privato, tutte le opere necessarie, dirette ed indirette, per allacciare i fabbricati dal confine della proprietà privata alla condotta fognaria comunale, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi elettrici, di tubazioni di acquedotto e di ogni altro servizio esistente nel sottosuolo e soprassuolo.

Art. 17.C - PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

Le opere destinate ad allacciare alla pubblica fognatura gli scarichi fognari sono soggette a specifico permesso e dietro presentazione di apposita domanda corredata dalla ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di sopralluogo e dalla seguente documentazione (art. 124, comma 11, D.Lgs. 152/2006):

- planimetria catastale della proprietà in scala 1:1000/1:2000;
- pianta in scala 1:100/1:200 dell'insediamento al piano terra, al seminterrato o al piano scantinato, riportante la rete fognaria interna, suddivisa fra rete civile, rete industriale e rete acque meteoriche, il condotto fognario di allacciamento alla fognatura comunale. Per ognuno dei condotti fognari occorre riportare il diametro, la pendenza, il materiale di costruzione, le ispezioni, i sifoni, il pozzetto di prelievo campioni e di misurazione, ed ogni altro particolare ritenuto necessario;
- sezioni longitudinali dei condotti, dal limite della proprietà fino alla canalizzazione pubblica, con i particolari di collegamento alla stessa in scala 1:50/1:100; i disegni dell'eventuale impianto di pretrattamento interno in scala 1:50/1:100;
- relazione tecnica illustrativa dei calcoli idraulici, in cui sia riportato:
- nome del proprietario dell'immobile o del responsabile della ditta, nel caso di insediamento produttivo, aventi titolo a richiedere il permesso;
- indirizzo dell'immobile da allacciare alla fognatura pubblica;
- caratteristiche della fognatura cui lo scarico è allacciato



- numero dei piani abitabili dello stabile, compresi terreno e sottotetto;
- ciclo di lavorazione, origine e quantità delle acque scaricate;
- caratteristiche dell'eventuale impianto di pretrattamento;
- misura/ubicazione dell'area complessiva della proprietà;
- aree coperte, aree sistemate a cortile, a giardino e a parcheggio, nonché la tipologia delle relative pavimentazioni;
- volume totale dell'insediamento, volume fuori terra, volume interrato,
- numero dei piani, numero degli appartamenti, numero dei vani;
- eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico autonomo;

Tutti i progetti devono essere firmati congiuntamente dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e dal tecnico responsabile del progetto, dichiarando sotto la sua responsabilità, che i dati forniti rispondono a verità e che le caratteristiche dei liquami scaricati presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

Deve essere sempre richiesta prima l'autorizzazione allo scarico di cui al TITOLO C.II -del presente Regolamento e successivamente il permesso di allacciamento.

I suddetti permessi sono completamente distinti e separati salvo che si tratti di insediamento civile. Solo in questi specifici casi il permesso di allacciamento costituisce anche l'autorizzazione allo scarico in fognatura.

Per le unità abitative di modeste dimensioni è sufficiente la presentazione di copia della concessione edilizia unitamente ad una tavola schematica della rete fognaria interna.

Art. 18.C - PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA

Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito, previa autorizzazione in deroga del Comune, anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà, ovvero, in casi particolari, che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tale ultimo caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca e comunque ogni azienda deve avere un proprio pozzetto di controllo prima dell'immissione dei propri reflui con quelli derivanti da altri insediamenti.

Il fondo di scorrimento dell'allacciamento alla fognatura comunale deve essere, di norma, ad un livello superiore rispetto all'estradosso della fognatura pubblica, salvo diversa determinazione e conseguenti prescrizioni.

E' facoltà del Comune, durante la costruzione totale o parziale di nuove fognature, predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo. In tali casi l'allacciamento potrà essere eseguito in corrispondenza di quanto già predisposto senza alcuna ulteriore formalità.

Art. 19.C - COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Durante e dopo l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Comune, può far eseguire prove sulla tenuta dei condotti (prove di pressione), sull'efficienza dei sifoni (prove di passaggio del fumo o dell'odore) e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato e le buone norme di tecnica impiantistica ovvero avvalersi di autocertificazione dichiarante la compatibilità dell'impianto stesso.

Se il tecnico incaricato del collaudo lo esige, entro un termine di 20 giorni, in forma scritta e motivata può chiedere al proprietario e all'impresa esecutrice che i condotti e le installazioni siano scoperte, salvo che le verifiche non siano eseguibili con specifici sistemi (telecamere ecc.) resi disponibili dal Comune, dal proprietario o dall'impresa. Il tecnico incaricato del collaudo deve eseguire e pronunciare il suo giudizio con apposito verbale sottoscritto, nei tempi e nei modi previsti nell'incarico.

Per tutte le verifiche necessarie e/o opportune, l'impresa esecutrice deve fornire gratuitamente gli operai le necessarie apparecchiature e materiali.

Il progetto approvato deve sempre essere disponibile in cantiere.

Il collaudo, sulla base del progetto approvato, è eseguito dal Comune o da tecnico esterno incaricato dal Comune stesso. terminate le opere di allacciamento all'interno della proprietà privata, l'utente dovrà darne comunicazione al Comune.

Art. 20.C – ESECUZIONE DIFFORME DALLE PRESCRIZIONI

Se i controlli ed il collaudo indicano che i lavori e le installazioni non sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni generali del presente Regolamento, ovvero alle prescrizioni specifiche del permesso di allacciamento e/o dell'autorizzazione, i medesimi devono essere resi conformi a quanto previsto dal verbale di contestazione entro il termine nel medesimo assegnato.

Il Comune, si riserva il diritto di avvertire il proprietario dei risultati dei controlli e del collaudo.



Se le modifiche ordinate non sono eseguite entro il termine fissato, l'esecuzione ad opera del Comune avviene coattivamente a spese del proprietario.

Art. 21.C - RISTRUTTURAZIONE CONDOTTI DI RETE E MODIFICHE ALLACCIAMENTI

In caso di ristrutturazione e/o di straordinaria manutenzione dei condotti della rete di fognatura che comportino modifiche agli allacciamenti, il Comune provvede all'esecuzione delle opere, al rifacimento, al riordino e alla ricostruzione degli allacciamenti privati, esclusivamente in suolo pubblico.

Su richiesta del Comune, i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre di nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, daranno facoltà al Comune di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari stessi tutte le spese che il suddetto avrà incontrato per la mancanza di dette indicazioni.

Qualora per giustificati motivi di interesse del proprietario dello stabile, previa autorizzazione del Comune, si dovessero introdurre delle modificazioni agli allacciamenti esistenti su suolo pubblico, le medesime saranno eseguite dal Comune a spese del proprietario stesso.

Art. 22.C - MESSA FUORI USO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, sia posto fuori uso un allacciamento esistente, il proprietario ha l'obbligo di segnalare il fatto al Comune, nonché l'obbligo di sigillare il condotto di immissione nella fognatura pubblica secondo tempi e modalità che saranno definiti dal Comune stesso.

In caso di messa fuori uso di scarichi produttivi, il Comune dovrà darne comunicazione al Comune.

Art. 23.C - SANZIONI PENALI

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dal Titolo V Capo II del D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni.

Chiunque manometta, danneggi o distrugga qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dall'Autorità competente o dal Comune, è passibile di denuncia penale, fatto salvo in ogni caso il diritto del Comune alla rifusione dei danni e delle spese.



Parte D – NORME TRANSITORIE E/O FINALI

Art. 1.D - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 Gennaio 2015. Il medesimo costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o di successive modifiche dello stesso.

Art. 2.D - MODIFICHE AL RAPPORTO

In caso di modifiche alle norme che disciplinano il rapporto di fornitura dovute alla sopravvenienza di norme inderogabili, ovvero ad esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, il Comune ha facoltà di effettuarle impegnandosi a renderle note agli utenti con le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 3.D -RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ed in quanto compatibili si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti in materia.



ALLEGATO A

COSTI DI ALLACCIO

		Costo	Addebito somma in fase di
Allacci Nuovi	Allaccio idrico	€ 480,00 entro 15 m condotta + € 50 per ogni metro eccedente i primi 15	Anticipato all'atto della sottoscrizione del contratto
	Allaccio Fognario	€ 450,00 entro 15 m condotta + € 50 per ogni metro eccedente i primi 15	Anticipato all'atto della sottoscrizione del contratto
	Allaccio idrico e fognario sullo stesso scavo	€ 730,00 entro 15 m condotta + € 70 per ogni metro eccedente i primi 15	Anticipato all'atto della sottoscrizione del contratto
	Allaccio idrico su colonna esistente o sostituzione Kit allaccio	€ 150,00 con cassetta già esistente a norma € 250,00 con sostituzione di cassetta	Anticipato all'atto della sottoscrizione del contratto
Spostamento contatore		vedi allacci nuovi	Anticipato all'atto della sottoscrizione del contratto
Sostituzione o riattivazione contatore		€ 70	Prima fattura utile
Subentro	Subentro senza rifacimento allaccio	€ 20,00	Prima fattura utile
	Subentro con rifacimento allaccio	vedi allacci nuovi	Anticipato all'atto della sottoscrizione del contratto
Disdetta allaccio (Apposizione sigillo di chiusura)	Con cassetta	€ 50,00	Anticipato all'atto della richiesta
	Senza cassetta - sotto traccia -	€ 150	Anticipato all'atto della richiesta
Sopralluogo a seguito di segnalazione dell'utente		€ 50,00	Anticipato all'atto della richiesta



ALLEGATO B

MODALITÀ APPLICATIVA PIANO TARIFFARIO

deliberato dall'assemblea dell'Autorità d'Ambito (D.A. n. 23 del 13 Settembre 2006)

A) SERVIZIO IDRICO

1) USO DOMESTICO E ASSIMILATI (Condomini ecc.)

Utenza a servizio di nuclei familiari all'interno di unità abitative per uso alimentare, per funzionamento dei servizi igienici e altri impieghi di natura idropotabile. Il sottoscrittore del contratto dovrà rilasciare auto certificazione circa il possesso della residenza anagrafica nell'immobile per il quale chiede il servizio, la consistenza del nucleo familiare e, anno per anno, le eventuali successive variazioni al nucleo familiare. Rientrano in questa categoria anche le utenze a servizio di stabili o complessi immobiliari i cui consumi sono misurati da un unico contatore commerciale.

2) USO DOMESTICO NON RESIDENTI

Sono le utenze dedicate ad immobili nei quali l'utilizzatore non ha la residenza anagrafica.

3) USO DOMESTICO FAMIGLIE NO TAX

Sono le utenze a servizio di nuclei familiari residenti per i quali il certificato I.S.E.E. attesti un reddito annuo inferiore a € 6.884,76 per l'anno 2004. Il valore di reddito è desunto e aggiornato dal *Rapporto annuale del Dipartimento delle Politiche Sociali del Ministero dell'Economia e delle Finanze*, con riferimento al concetto di "povertà assoluta" (capacità d'acquisto di un paniere di beni e di servizi di sussistenza valutato in € 573,63 mensili), cui il gestore deve fare riferimento. L'utente che chiede l'applicazione della tariffa agevolata no-tax deve ogni anno entro il 31 gennaio, pena decadenza dal beneficio, produrre domanda in tal senso, allegando il certificato I.S.E.E. del nucleo familiare riferito all'anno precedente, da cui risulti la condizione di reddito come sopra descritta.

4) USO DOMESTICO FAMIGLIE NUMEROSE

Sono le utenze a servizio di nuclei familiari residenti formati da oltre cinque componenti

5) UTENZE NON DOMESTICHE (Commerciali, Industriali, Artigianali, Turistiche)

a) di durata annuale senza volumi impegnati

Sono utenze a servizio di attività svolte: da imprese, ditte o società regolarmente iscritte alla Camera di Commercio; da Aziende Sanitarie e case di cura private; da Istituti di istruzione di 2° grado, Università, Istituti di formazione professionale, scuole private di ogni ordine e grado. Il contratto non conterrà alcuna scelta di volumi d'acqua predefiniti.

b) di durata annuale con dichiarazione di volumi impegnati

Il contratto di stipula solo per utenze che scelgano un volume di portata annua eguale o superiore a 600 m³/anno; fino al quantitativo contrattualmente impegnato sarà applicata la tariffa base, i m³ misurati oltre l'impegno saranno fatturati con la tariffa d'eccedenza. Sulla base dell'impegno il Gestore è vincolato, salvo cause di forza maggiore, ad assicurare una fornitura che garantisca l'erogazione della quantità d'acqua impegnata, mentre - per converso - l'utilizzatore si impegna a ritirare l'acqua impegnata o, comunque, a pagare l'importo corrispondente, fatturato a tariffa base.

c) di durata stagionale e semi stagionale Il contratto **stagionale** è stipulato con imprese (individuali o società) che svolgono la propria attività in un periodo limitato dell'anno (minimo un (1) trimestre solare, massimo due (2) trimestri solari). Il consumo stagionale impegnato è fatturato anche se non consumato, mentre l'eccedenza di consumo è fatturata con tariffa d'eccedenza. Il contratto **semi stagionale** è stipulato con imprese (individuali o società) che svolgono la loro attività lungo l'intero anno, ma con consumi differenziati nelle diverse stagioni (da far coincidere a scelta dell'utente con uno o massimo due trimestri solari). Il utente commerciale dovrà scegliere il volume d'acqua impegnato per il trimestre o trimestri rimanenti di minimo consumo con il criterio di massimo due opzioni di volume, una delle quali estesa almeno per due trimestri.

Sono comprese in questa categoria le società di gestione dei porti turistici.

Nei quantitativi contrattualmente impegnati si considera un'alea del 10%.

6) UTENZE PROMISCUE IN AGRICOLTURA

L'utenza idrica ad uso promiscuo (agricolo/abitativo) è concessa a coloro che rivestono la qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e ss. mm. deliberazione della Giunta Regionale n. 45/9 del 27.09.05).

Sul fondo agricolo deve insistere l'immobile ad uso abitativo dell'imprenditore.

7) UTENZE COMUNALI AD USO DI PUBBLICI SERVIZI

Sono utenze comunali ad uso di pubblici servizi quelle il cui contratto di fornitura sia sottoscritto dal Sindaco o suo delegato a servizio della sede del Municipio ed altre strutture comunali (es. biblioteche), per fontane, fontanelle, abbeveratoi di pubblica utilità ovvero strutture sociali/ludico/sportive la cui gestione non sia affidata a terzi privati. Rientrano, altresì, nella presente tipologia le utenze a servizio di



asili nido, scuole materne, elementari e medie la cui manutenzione sia a carico del comune (esclusi gli istituti di istruzione superiore) il cui contratto deve essere sottoscritto dal dirigente scolastico in carica. Le tariffe indicate si riferiscono ad un calcolo pro die.

8) ENTI E COLLETTIVITÀ SENZA FINI DI LUCRO

Sono utenze a servizio di collettività che non esercitano attività commerciale o che, in ogni caso, non hanno fini di lucro (a fini meramente esemplificativi rientrano in questa categoria: strutture ospedaliere pubbliche, chiese, istituti religiosi, oratori, luoghi di culto, conventi, associazioni culturali, sociali e sportive senza scopo di lucro, associazioni di volontariato, ONLUS, caserme, case di riposo pubbliche, case di recupero per tossicodipendenti ecc.).

9) FORNITURE A NATANTI E AUTOBOTTI

Trattasi di forniture di acqua potabile il cui contratto di fornitura può essere sottoscritto da Comuni o da privati.

10) BOCHE ANTINCENDIO

Sono utenze attivate per servizio antincendio ad uso pubblico o privato

11) FORNITURA ACQUA GREZZA

Trattasi di fornitura di acqua grezza per uso indifferenziato

B) SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE UTENZE CIVILI

12) SERVIZIO DI FOGNATURA DELLE UTENZE CIVILI

Il servizio di fognatura delle utenze civili prevede un corrispettivo, secondo le norme vigenti, rapportato ai consumi di acqua, comprensivo di tutti gli oneri per lo smaltimento delle acque reflue.

13) SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE UTENZE CIVILI

Il servizio di depurazione delle utenze civili prevede un corrispettivo, secondo le norme vigenti, rapportato ai consumi di acqua e indipendente dalla presenza di impianti specifici, comprensivo di tutti gli oneri per la depurazione delle acque reflue.

**ALLEGATO C**
SANZIONI

Tipologia	Importo	Addebito somma in fase di
Manomissione impianti o sigilli	€ 250,00	Prima fattura utile
Danneggiamento volontario apparecchiature o impianti di proprietà del Comune	Pari al valore del danno + sanzione € 500,00	Prima fattura utile
Prelievi abusivi dalla rete o da utenze destinate ad uso pubblico	€ 500,00 + denuncia	Prima fattura utile
Riattivazione servizio sospeso per morosità o altra causa	€ 150,00	Prima fattura utile
Preavviso sospensione fornitura	Costo spese postali	Prima fattura utile
Ritardato pagamento	Interessi mora al tasso legale	Prima fattura utile
Decesso o separazione legale dell'utente, di cui il Comune è venuto a conoscenza senza che sia pervenuta formale richiesta di successione del contratto	€ 100,00	Prima fattura utile
Rivendita della risorsa idrica senza autorizzazione	In favore di utenza domestica: 100 €	Prima fattura utile
	In favore di utenza non domestica: 200 €	Prima fattura utile
Uso della somministrazione diverso da quello stabilito nel contratto	100 € + recupero tariffario	Prima fattura utile
Mancata presentazione per la sottoscrizione del contratto di somministrazione	€ 200	Prima fattura utile